

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE INTEGRATIVA  
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE**

Articolo 1  
(Ambito di applicazione e durata)

1. Il presente schema di provvedimento si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente schema di provvedimento integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

Articolo 2  
(Importo aggiuntivo pensionabile)

1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)	Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)
Tenente Colonnello	12,30	4,70
Maggiore	12,30	4,70
Capitano	12,20	4,70
Tenente	12,10	4,60
Sottotenente s.p.e.	11,70	4,50
1° Maresciallo	11,90	4,60
Maresciallo Capo	11,60	4,50
Maresciallo Ordinario	11,40	4,40
Maresciallo	11,20	4,40
Sergente Maggiore Capo	11,30	4,40
Sergente Maggiore	11,10	4,30
Sergente	11,00	4,20
Caporal Maggiore Capo Scelto	11,00	4,20
Caporal Maggiore Capo	10,90	5,30

Gradi	Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)	Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)
Caporal Maggiore Scelto	10,90	5,60
1° Caporal Maggiore	10,60	4,10
Sottotenente CPL	11,20	4,40

2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)	Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)
Tenente Colonnello	248,80	253,50
Maggiore	248,80	253,50
Capitano	246,70	251,40
Tenente	244,60	249,20
Sottotenente s.p.e.	236,20	240,70
1° Maresciallo	241,40	246,00
Maresciallo Capo	235,60	240,10
Maresciallo Ordinario	231,40	235,80
Maresciallo	227,20	231,60
Sergente Maggiore Capo	229,30	233,70
Sergente Maggiore	225,10	229,40
Sergente	222,00	226,20
Caporal Maggiore Capo Scelto	222,00	226,20
Caporal Maggiore Capo	220,90	226,20
Caporal Maggiore Scelto	219,90	225,50
1° Caporal Maggiore	214,60	218,70
Sottotenente CPL	227,20	231,60

Articolo 3  
(Assegno funzionale)

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Caporal Maggiore Scelto e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Caporal Maggiore Capo e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Caporal Maggiore Capo Scelto e gradi corrispondenti	1.448,40	2.168,80
Sergente e gradi corrispondenti	1.800,20	3.018,20
Sergente Maggiore e gradi corrispondenti	1.800,20	3.018,20
Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti	1.800,20	3.018,20
Maresciallo e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50
Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50
Maresciallo Capo e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50
1° Maresciallo e gradi corrispondenti	1.829,40	3.070,50

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti	2.153,50	3.231,70
Capitano e gradi corrispondenti	2.770,90	5.144,10
Maggiore e gradi corrispondenti	3.122,70	5.144,10
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	3.122,70	5.144,10

Articolo 4  
(Compensi forfetari di guardia e di impiego)

1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, così come incrementate dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Articolo 5  
(Tutela assicurativa)

1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 20 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 6  
(Proroga di efficacia di norme)

1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.

Articolo 7  
(Copertura finanziaria)